

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

È costituita una società per azioni denominata: "MIT Società di intermediazione mobiliare S.p.A.", abbreviabile in "MIT SIM S.p.A.", puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione grafica.

Articolo 2

La società ha sede in Milano.

La società può istituire e sopprimere agenzie, filiali, uffici, rappresentanze e sedi secondarie, in Italia e all'estero nei limiti posti dalla regolamentazione sull'operatività transfrontaliera.

Articolo 3

La durata della società è stabilita, salvi i casi di scioglimento anticipato previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, sino al 31 marzo 2050 (duemilacinquanta).

Oggetto

Articolo 4

La società ha per oggetto l'esercizio professionale nei confronti del pubblico in Italia e all'estero dei seguenti servizi e attività di investimento di cui all'art.1, comma 5, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("TUF"):

- (i) negoziazione per conto proprio;
- (ii) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- (iii) ricezione e trasmissione di ordini;
- (iv) esecuzione di ordini per conto dei clienti; nonché

la prestazione dei servizi accessori di cui all'art. 1, comma 6, del TUF e delle altre attività finanziarie e attività connesse o strumentali, salve le riserve previste dalla legge.

La società può, inoltre, svolgere l'attività di assistenza e di supporto alle società aventi una categoria di strumenti finanziari negoziati su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") secondo quanto previsto dal Regolamento Nominated Adviser di Borsa Italiana S.p.A. e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sia in occasione dell'ammissione alla negoziazione sia su base continuativa in seguito della relativa ammissione su tale sede di negoziazione.

La società può altresì acquisire partecipazioni nei limiti e nelle misure previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La società non può, in ogni caso, assumere partecipazioni che comportino responsabilità illimitata.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può farsi rilasciare mandati o incarichi da società o enti operanti nel settore

bancario, parabancario o assicurativo, ovvero nel settore dell'intermediazione mobiliare.

La società può compiere tutte le operazioni strettamente necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

Alla società è inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi e con le deroghe previste dall'art. 11 del "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e/o di altre normative speciali.

Alla società è, inoltre, inibita ogni attività di intermediazione nei pagamenti nonché l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti.

Tutti i rinvii normativi richiamati nel presente Articolo per la determinazione dell'oggetto sociale e la delimitazione delle modalità di svolgimento dell'attività, hanno carattere di rinvio formale e non materiale. Pertanto saranno immediatamente applicabili alla società tutte le norme regolamentari e di legge che dovessero modificare o abrogare o sostituire le norme sopra richiamate disciplinanti l'attività di intermediazione mobiliare.

Capitale sociale

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 2.080.509,00, diviso in n. 2.080.509 di azioni prive del valore nominale (di seguito, le "Azioni").

L'assemblea straordinaria in data 26 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per nominali Euro 2.853.509, oltre sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di massime n. 2.853.509 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant MIT SIM 2022-2024" entro il termine finale di sottoscrizione del 25 ottobre 2024, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Le Azioni sono nominative, indivisibili e rappresentate da titoli azionari. Le Azioni possono essere dematerializzate, con deliberazione del consiglio di amministrazione; in tal caso saranno trasferibili nel rispetto delle formalità di legge.

I titolari delle Azioni sono definiti, singolarmente, "Azionista" e, congiuntamente, "Azionisti".

All'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, è concessa la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via scindibile o inscindibile, dell'importo massimo di nominali Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), con emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) azioni, con facoltà di determinare modalità e termini degli aumenti, compresa la facoltà di determinare l'eventuale sovrapprezzo e di prevedere conferimenti in natura, ma senza facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione.

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Modalità di partecipazione al capitale

Articolo 6

Il patrimonio della società è raccolto, oltre che tramite la sottoscrizione iniziale di Azioni in sede di costituzione, mediante una o più emissioni di Azioni successive, fermo restando che la prima emissione, finalizzata alla contestuale ammissione alle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, dovrà raccogliere sottoscrizioni per un controvalore complessivo almeno pari ad Euro 3.000.000 (tremilioni/00) entro 12 mesi dalla relativa domanda di ammissione alle negoziazioni.

La sottoscrizione delle Azioni si realizza mediante:

- (i) compilazione e sottoscrizione di appositi moduli di sottoscrizione ovvero mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti;
- (ii) versamento del corrispettivo, in Euro, mediante bonifico bancario a favore della società.

La società riceve le domande di sottoscrizione direttamente o attraverso i soggetti da essa incaricati del collocamento. I rapporti fra la società e i soggetti incaricati del collocamento sono regolati da appositi contratti.

La partecipazione alla società non può essere subordinata a condizioni, vincoli ed altri oneri diversi da quelli indicati nello statuto sociale.

Copia dello statuto sociale è liberamente scaricabile dal sito internet della società.

Conferimenti

Articolo 7

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2254, 2255, 2342 e 2343 del codice civile, mediante emissione di nuove Azioni.

Partecipazioni rilevanti e identificazione degli azionisti

Articolo 8

A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, trovano applicazione, per richiamo volontario e in quanto

compatibili, tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione *pro tempore* vigente, il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**") e dalle vigenti disposizioni di Banca d'Italia. In tale periodo gli Azionisti dovranno comunicare alla società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata indirizzando all'organo amministrativo una raccomandata A.R. all'indirizzo della sede legale oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società, tempestivamente e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza delle operazioni idonee a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'Azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'Azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle Azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti, unitamente al numero di Azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli Azionisti che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati del Consiglio di Amministrazione.

Salva diversa previsione inderogabile, normativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti su istanza degli altri Azionisti sono sostenuti dagli Azionisti richiedenti nella misura della metà, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, sia su

richiesta della società, sia su richiesta degli Azionisti, rendendo note a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dagli Azionisti istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione degli Azionisti senza oneri a loro carico.

Recesso

Articolo 9

Il diritto di recesso è regolato dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.

In particolare, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro Azioni, gli Azionisti che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- (ii) la trasformazione della società;
- (iii) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- (iv) la revoca dello stato di liquidazione;
- (v) l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- (vi) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (vii) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non dà diritto al recesso la proroga del termine della società.

I termini e le modalità di esercizio di recesso sono disciplinati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Operazioni con parti correlate

Articolo 10

Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet ("**Procedura**") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

OPA Endosocietaria

Articolo 11

A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, trovano applicazione, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, la "Disciplina OPA di riferimento").

L'Articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina OPA di riferimento, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'Articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario.

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci

o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.

La Disciplina OPA di riferimento è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al precedente Articolo 8 dello Statuto. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo o del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Resta inteso che la Disciplina OPA di riferimento e, in particolare, l'Articolo 106 del TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 33,4% (trentatré virgola quattro per cento) del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle Azioni con diritto di voto della Società.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 33,4% (trentatré virgola quattro per cento), ovvero della soglia di cui all'art. 106, comma 3, lett. (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* ai sensi di quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina OPA di riferimento e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con

riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), del TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Finanziamenti

Articolo 12

Gli Azionisti possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento.

Assemblea

Articolo 13

L'assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli Azionisti.

L'assemblea degli Azionisti è competente a deliberare in sede ordinaria su tutte le materie di cui all'art. 2364 del codice civile e su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Inoltre, l'assemblea degli Azionisti è chiamata a:

- approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del consiglio di amministrazione e degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del restante personale;
- approvare gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 del codice civile. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Qualora le Azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'Articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Convocazione dell'assemblea

Articolo 14

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il consiglio di amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea inoltre può essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e deve essere convocata quando ne faccia richiesta un numero di Azionisti che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e purché sussistano le condizioni di cui all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile. In caso di inottemperanza alla richiesta di convocazione da parte del consiglio ovvero, in sua vece, dei sindaci, si provvederà con le modalità previste dall'art. 2367, secondo comma, codice civile.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, indicante le materie da trattare, la data, l'ora e il luogo, pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea, sul sito internet della società ed inoltre, secondo

la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF", "Milano Finanza", Corriere della Sera, o "Italia Oggi".

Per la seconda convocazione si fa rinvio all'art. 2369, secondo comma, codice civile. Sono tuttavia regolarmente costituite le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica salvo il diritto di opposizione dei partecipanti ai sensi dell'art. 2366, comma 4, codice civile.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori ed ai sindaci effettivi non presenti ai sensi dell'art. 2366, comma 5, codice civile.

Intervento e voto

Articolo 15

Possono intervenire in assemblea tutti gli Azionisti che abbiano diritto di voto, anche se non iscritti a libro soci, purché producano i certificati azionari che li legittimano od altra idonea documentazione nel caso i titoli siano dematerializzati.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa mediante delega scritta anche a non soci secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in generale il diritto di intervento all'assemblea.

È ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che vengano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito ai soggetti ammessi all'assemblea dal presidente a partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considererà tenuta nel luogo dove si trova il presidente e dove pure si trovi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Svolgimento dell'assemblea

Articolo 16

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in loro assenza, dall'amministratore delegato, purché siano presenti nel luogo di convocazione; in difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'art. 2371 del codice civile e dà atto delle sue constatazioni nel verbale dell'assemblea.

Per la validità della costituzione dell'assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina di legge.

Verbale dell'Assemblea

Articolo 17

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi di legge o qualora lo ritenga opportuno il Presidente nomina un Notaio.

Di ogni assemblea viene redatto e sottoscritto verbale ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 18

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea che li nomina ma non oltre tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il consiglio è stato ricostituito.

Il consiglio di amministrazione nomina un amministratore delegato che rimane in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui fa parte.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti (i) dall'art. 148, comma 3, del TUF e (ii) dalla normativa di attuazione del TUF e del TUB oppure, in assenza di tale normativa di attuazione, dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di volta in volta vigente. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalle

disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ivi inclusi quelli di cui all'art. 147-*quinquies*, del TUF.

Il venir meno anche di uno solo di tali requisiti, ivi inclusi quelli di indipendenza, comporta la decadenza immediata dall'ufficio, dichiarata dal consiglio di amministrazione in mancanza di dimissioni. Qualora per dimissioni o per altre cause venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà decaduto e il collegio sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori entro 8 giorni da quando si è verificata la decadenza, fissando la data di riunione entro il termine di 30 giorni, sia in prima che in seconda convocazione.

Nel frattempo gli amministratori conserveranno i loro poteri, salvo l'obbligo di acquisire il parere del collegio sindacale prima del compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile, con i limiti ivi previsti e nel rispetto di quanto specificatamente stabilito nel presente statuto.

Esso ha la facoltà di compiere - nel rispetto delle disposizioni vigenti - tutti gli atti che ritenga connessi e necessari al raggiungimento dello scopo sociale.

Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:

- (i) approvazione, modifica e integrazione del piano strategico e/o dei budget;
- (ii) assegnazione di eventuali piani di incentivazione e/o stock option plan previamente deliberati dall'assemblea;
- (iii) assunzione di indebitamento finanziario sotto qualsiasi forma, e.g., indebitamento bancario, leasing, sottoscrizione di finanziamenti soci, che non siano strumentali a operazioni d'investimento;
- (iv) assunzione di indebitamento finanziario rivolto a finanziare il c.d. circolante;
- (v) operazioni con parti correlate (così come definite ai sensi del Regolamento adottato dalla Consob con propria Delibera n. 17221/2010) escluse le operazioni con le società controllate;
- (vi) la sottoscrizione di qualsivoglia contratto di importo superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila);
- (vii) esercizio dei diritti sociali nelle assemblee di eventuali società partecipate.

Ai fini dei punti (iii) e (iv) non sono tenuti in considerazione gli utilizzi di linee di affidamento precedentemente autorizzate.

Presidente

Articolo 19

Il consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi componenti un presidente e può eleggere un vice presidente fissando volta per volta la durata del relativo incarico. La funzione di sostituire il presidente nei casi di sua assenza o di impedimento spetta al vice presidente; in caso di assenza od impedimento del vice presidente tale funzione spetta all'amministratore delegato e, in subordine agli altri consiglieri in ordine di anzianità di carica e, a parità, di età anagrafica.

Il consiglio può nominare un segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 20

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, o l'amministratore delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

Le riunioni si tengono nel territorio del comune dove ha sede la società o in altro luogo, purché in Europa, qualora particolari situazioni lo rendano opportuno.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dallo Statuto.

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Articolo 21

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, o dall'amministratore delegato mediante avviso contenente l'ordine del giorno, le materie da trattare, la data, l'ora e il luogo, spedito, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima, con lettera raccomandata A.R. al domicilio degli amministratori e sindaci ovvero via telefax, telegramma, posta elettronica agli stessi destinatari con conferma di lettura o Pec.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza, nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di

ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione

Articolo 22

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che siano in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze, ma computati ai fini del quorum costitutivo.

Nomina e sostituzione degli amministratori

Articolo 23

La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste presentate e sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere e espressamente indicare almeno 1 (uno) candidato - ovvero 2 (due) candidati se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti - in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 18 del presente statuto..

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati quali amministratori indipendenti, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- (iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società.

Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista,

detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Finché le Azioni non saranno dematerializzate, in luogo della certificazione, si procede al deposito dei certificati azionari.

Ogni Azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere, senza tener conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari al 5% (cinque per cento). I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto, e vengono quindi attribuiti ai candidati delle varie liste in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, ferma restando la riserva di un posto al candidato elencato al primo posto della seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata, neppure indirettamente, agli Azionisti che hanno presentato o votato la lista prima per numero di voti.

Nel caso in cui per completare il consiglio di amministrazione più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore, o che abbia eletto il minor numero di amministratori o, ove non applicabile, il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista prima per numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto che possieda i requisiti di indipendenza di cui all'art. 18 del presente statuto, proveniente dalla medesima lista, secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti dotati dei requisiti richiesti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto di nomina.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Per la nomina di amministratori che, per qualsiasi ragione, non vengono eletti ai sensi del procedimento di voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori indipendenti.

L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dall'assemblea. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza del o degli amministratori indipendenti deve essere senza indugio comunicato dal diretto interessato al presidente del consiglio di amministrazione, ma non comporta la cessazione dalla carica.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Compensi degli amministratori

Articolo 24

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e un compenso per l'attività svolta. L'assemblea avrà inoltre facoltà di attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato, determinandola complessivamente o per singoli amministratori. Il consiglio può inoltre stabilire, sentito

il parere del collegio sindacale, speciali compensi ai componenti investiti di particolari incarichi, eventualmente nel rispetto dell'importo massimo laddove stabilito dall'assemblea.

Rappresentanza della società

Articolo 25

Il potere di rappresentare la società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di un amministratore delegato, ad esso spetta la rappresentanza della società nei limiti dei suoi poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

I dirigenti, quadri o impiegati muniti di rappresentanza devono possedere i requisiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti; la perdita anche di uno solo di tali requisiti determina l'immediata decadenza dalla carica o incarico, la perdita dei poteri come sopra conferiti e potrà costituire motivo per la risoluzione del rapporto di collaborazione o di lavoro. Il consiglio di amministrazione può inoltre istituire comitati per l'esercizio delle funzioni richieste da leggi speciali e/o regolamenti ovvero ritenuti necessari o opportuni per la più efficiente gestione dell'attività sociale stabilendone composizione, poteri, modalità operative ed eventuali compensi nel rispetto delle eventuali norme in materia.

Collegio sindacale e controllo contabile

Articolo 26

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che provvede altresì alla designazione del presidente. I sindaci, in particolare, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal codice civile, dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Con riferimento ai requisiti di professionalità richiamati dall'articolo 148, comma 4, del TUF si precisa che sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 4 del presente statuto. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; la cessazione dei

sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il venire meno di anche uno solo dei requisiti previsti comporta la decadenza dall'ufficio dichiarata dal consiglio di amministrazione in mancanza di dimissioni. Ai componenti il collegio sindacale spetta l'emolumento stabilito dall'assemblea.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di mezzi idonei di telecomunicazione, quali teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che coloro che intervengano a distanza possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto. In tal caso il collegio sindacale si ritiene tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Possono presentare una o più liste per la nomina dei sindaci gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Finché le Azioni non saranno dematerializzate, in luogo della certificazione, si procede al deposito dei certificati azionari.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Le liste sono depositate presso la società entro 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina

dei componenti del collegio sindacale.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti ("**Lista Sindaci di Maggioranza**") saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale Lista Sindaci di Maggioranza, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
- (ii) dalla lista diversa dalla Lista Sindaci di Maggioranza, che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista Sindaci di Minoranza**") saranno tratti il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste di minoranza abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta quale Lista Sindaci di Minoranza quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti; da tale Lista Sindaci di Minoranza saranno tratti il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla Lista Sindaci di Minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

In mancanza di liste, i sindaci sono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge.

Articolo 27

Il collegio sindacale esercita le funzioni stabilite dalla legge,

ed in particolare dall' art. 2403, primo comma, del codice civile e dall'art. 8, terzo comma, del TUF; allo stesso spettano tutti i relativi poteri.

Articolo 28

Le funzioni di controllo contabile sono assegnate dall'assemblea nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia. In particolare, la revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle previsioni di legge in materia.

Esercizi sociali ed utili

Articolo 29

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Gli utili netti d'esercizio sono ripartiti nel seguente modo:

- (i) una quota di almeno il 5% (cinque per cento) è destinata alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- (ii) il residuo a disposizione dell'assemblea ordinaria per destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Tutte le Azioni hanno diritto all'incasso dei dividendi soltanto se interamente liberate.

La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi a termini di legge.

Scioglimento

Articolo 31

Verificatasi una causa di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi, ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

Disposizioni finali e rinvio a norme di legge

Articolo 32

Tutti i valori derivanti dall'applicazione delle clausole del presente statuto sono arrotondati al secondo decimale.


Articolo 33

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti reciproci e i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 34

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Milano, 10 dicembre 2021.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. C. zur Nedden'. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dr.ssa Corinna zur Nedden)